

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
Deliberazione Commissariale 23 aprile 2004 N.11

Titolo I
Principi generali

Articolo 1
Principi informativi

1. Il presente regolamento disciplina - in conformità ai principi contenuti nella legge, nello statuto e, per quanto concerne la materia contrattuale, nei contratti collettivi - l'organizzazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.
2. Il presente regolamento costituisce norma di riferimento per tutti gli altri regolamenti dell'Ente per quanto attiene alla disciplina dell'organizzazione dell'Ente Parco.
3. L'assetto organizzativo è orientato, in termini di razionalità ed efficienza, allo sviluppo della collaborazione nell'ambito della varie strutture dell'Ente.

Articolo 2
Criteri organizzativi

1. L'organizzazione dell'Ente Parco è conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare all'art.4 del decreto legislativo n. 165/2001. L'organizzazione dell'Ente Parco è improntata ai seguenti criteri organizzativi:
 - a) la separazione tra le attività politico-amministrative di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le attività di gestione per il conseguimento degli obiettivi spettanti al direttore e sotto il suo coordinamento ai responsabili di Servizio o ad altri operatori di volta in volta dallo stesso delegati;
 - b) l'individuazione delle responsabilità, dei poteri e dei livelli di autonomia del personale e del direttore in particolare valorizzando le risorse umane e garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche formative;
 - c) la piena trasparenza dell'azione amministrativa, la semplificazione delle procedure, la qualità dei servizi erogati, l'accesso ai documenti e la partecipazione all'attività amministrativa;
 - d) la flessibilità della struttura organizzativa;
 - e) l'articolazione della struttura per funzioni omogenee.

Articolo 3
Relazioni con le organizzazioni sindacali

1. L'Ente Parco garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità dell'amministrazione e dei sindacati, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata la legittimità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
3. Il Presidente ed il Direttore curano le relazioni sindacali nell'ambito delle proprie competenze, avuto riguardo degli indirizzi eventualmente formulati dagli organi collegiali dell'Ente.

Articolo 4
Fonti di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Ente Parco è disciplinata dalla normativa generale, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli atti di organizzazione.
2. Il Consiglio Direttivo approva, su proposta del Direttore, le modificazioni della struttura organizzativa dell'Ente e della dotazione organica, di norma successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dei bilanci di previsione, nei quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'anno successivo ed indicate le relative priorità.
3. Delle fonti di organizzazione è curata la raccolta presso l'Ufficio Direzione che ne assicura la divulgazione.

Articolo 5
Rapporti tra indirizzi e gestione

1. Il Presidente, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, impartisce le direttive, sovrintende al funzionamento della struttura e verifica i risultati della gestione, apportando ove necessario eventuali accorgimenti organizzativi da comunicare alla Giunta Esecutiva.

Articolo 6
Quadro Organizzativo

1. La struttura organizzativa dell'Ente Parco si articola in: una tipologia di unità di massimo livello denominata Servizio e in una tipologia di unità intermedia denominata Ufficio.
2. I servizi, coordinati dal Direttore, sono responsabili del soddisfacimento delle attività di competenza individuate in apposito funzionigramma.
3. I responsabili dei servizi esercitano le funzioni di responsabilità e coordinamento dell'unità organizzativa alla quale sono preposti, anche ai fini del raggiungimento dei risultati amministrativamente programmati.
4. allo stato la struttura dei servizi ed uffici dell'Ente è rappresentata dalla delibera n. 68 del 14.04.03 con la quale è stata rideterminata la pianta organica del Parco ai sensi dell'art. 34 Legge n. 289/2002.

Articolo 7
Direzione

1. La Direzione dell'Ente è affidata alla responsabilità diretta dal Direttore, con compiti di proposizione per la realizzazione del programma amministrativo; di assistenza e di consulenza agli organi istituzionali dell'ente; di istruttoria degli atti deliberativi della Comunità del Parco, del Consiglio e della Giunta non rientranti nella competenza specifica degli altri servizi; di stesura dei verbali delle sedute degli organi succitati; di formalizzazione e tenuta degli atti contrattuali; di tenuta degli atti; di promozione anche a supporto delle direttive presidenziali per elevare la qualità e l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; di ufficio relazioni con il pubblico.

Articolo 8
Competenze del direttore

1. Il Direttore, quale unica figura dirigenziale, è direttamente responsabile della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipa con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, nonché della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione. In tale veste esprime parere in ordine alla legittimità sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio.
2. Presenta proposte di bilancio e di programma annuale di gestione dei servizi dell'Ente. Tale programma contribuisce ad essere riferimento per la valutazione della efficacia della gestione amministrativa dei Responsabili dei servizi. Il Direttore è tenuto altresì a fornire al Presidente, secondo modalità definite dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte dalle strutture amministrative dell'Ente.
3. In conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti gode di autonomia e responsabilità nell'organizzazione interna dei servizi, è direttamente responsabile della gestione delle risorse assegnategli e dell'acquisizione dei beni strumentali necessari all'ordinario funzionamento delle strutture amministrative dell'Ente.
4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto agli organi istituzionali dell'Ente, spetta al Direttore, oltre a quanto previsto dall'art.17 del D. Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, l'emanazione:
 - a) dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, nulla-osta, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalla legge, dalle norme di salvaguardia, dal piano, da atti generali o da deliberazioni dell'Ente;
 - b) degli atti costituenti manifestazioni di giudizio e/o conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni, e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché, giuste le disposizioni della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticazioni e legalizzazioni;
 - c) degli atti di amministrazione e gestione del personale, ivi incluso il trattamento economico accessorio;
 - d) degli atti di organizzazione e gestione finanziaria (impegno, liquidazione e pagamento).
5. Spetta inoltre allo stesso:
 - a) la stipulazione dei contratti;
 - b) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati;
 - c) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con il compimento di tutti gli atti previsti.
6. Individua i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi.
7. Individua le attività ed i procedimenti di particolare complessità e rilevanza di cui intende riservarsi la responsabilità diretta.
8. In esecuzione delle direttive del Presidente determina l'orario di apertura degli uffici al pubblico, l'orario di servizio nonché l'orario di lavoro del personale, previa assunzione delle procedure contrattuali.

Articolo 9 *Incarico di direttore dell'Ente*

1. L'incarico di Direttore dell'ente è conferito con le modalità di cui all'art.9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni. Per le procedure di revoca dell'incarico si fa riferimento alla normativa vigente. Per gravi e motivate ragioni, il Consiglio Direttivo può proporre al Ministro la revoca. In caso di sua temporanea assenza od impedimento il Direttore indica, per la sua sostituzione, un funzionario in servizio nella struttura dell'Ente, scelto fra gli operatori ricoprenti la più alta posizione funzionale.

Titolo II
Attribuzione di funzioni ed incarichi di collaborazione

Articolo 10
Attribuzione di deleghe

1. Per assicurare la costante funzionalità operativa di alcuni settori il Direttore può conferire deleghe generali e/o specifiche di responsabilità a singoli operatori.
2. Lo svolgimento dei compiti connessi alle deleghe di cui al precedente comma 1, ivi compresa la disposizione di sostituzione nei casi di assenza od impedimento del Direttore, sono obbligatori e vanno comunicati al Presidente.

Articolo 11
Collaborazioni

1. Fermo restando il disposto di cui al comma 15 dell'art.9 della Legge n. 394/1991, per il perseguimento di specifici obiettivi e lo svolgimento di determinati compiti possono essere conferiti dal Direttore, previa deliberazione del Consiglio Direttivo con apposito motivato provvedimento, incarichi a soggetti esterni all'Ente, dotati di professionalità non presenti all'interno dell'Ente, con contratti di diritto privato.
2. La durata dell'incarico è collegata di regola al raggiungimento dell'obiettivo nel termine assegnato e/o dal perdurare della necessità che ne ha determinato il conferimento.
3. Il ricorso a collaborazioni esterne, in costanza di copertura della pianta organica, costituisce eccezione alla normale prassi del preminente utilizzo delle professionalità interne.

Titolo III
Controlli Interni

Articolo 12
Controlli interni

1. I controlli interni:
 - concorrono, al pari degli strumenti di programmazione, con gli altri sistemi operativi di pianificazione, informativi e di gestione del personale (programmazione, reclutamento, selezione, inserimento, sviluppo professionale, motivazione, incentivazione, sviluppo delle carriere) a sostenere il processo di adeguamento e sviluppo organizzativo;
 - valorizzano, sulla base dei principi dello statuto e dei regolamenti, l'autonomia organizzativa in rapporto ai risultati per i fini istituzionali dell'Ente Parco, fornendo al Presidente, alla Giunta e al Direttore le informazioni sulla gestione in corso al fine di avvisare circa lo scostamento dagli obiettivi attesi;
 - sono finalizzati alla crescita professionale e della qualità della prestazione, all'affidamento di posizioni di maggiore complessità e/o di maggiore autonomia e qualificazione, alla incentivazione monetaria, sia su base annuale che in più lunghi periodi di riferimento nonché a coinvolgere tutto il personale secondo metodi differenziati in rapporto ai diversi ruoli o livelli di responsabilità nonché secondo elementi di valutazione di diversa natura e/o rilievo, nel rispetto del contratto di lavoro.

Articolo 13
Valutazione

1. I sistemi di valutazione del personale, disciplinati dal Consiglio Direttivo in base alle disposizioni dei contratti di lavoro, sono caratterizzati dalla ricerca della compatibilità e del reciproco rafforzamento delle istanze di sviluppo dell'Ente Parco con le esigenze e gli obiettivi dei prestatori di lavoro.

Articolo 14 *Valutazione del Direttore*

1. Le prestazioni del Direttore sono soggette a valutazioni annuali ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione o dell'eventuale conferma dell'incarico e del trattamento economico di risultato nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legislazione e dal C.C.N. di area.
2. La valutazione del Direttore è incentrata sulla capacità di guida e di organizzazione nella traduzione sul piano gestionale delle strategie e degli obiettivi definiti dallo Statuto e dagli Organi istituzionali tenuto conto della rilevanza degli obiettivi e della congruità delle risorse e riguarda:
 - a) gli obiettivi realizzati rispetto agli indirizzi forniti dagli organi dell'Ente;
 - b) gli obiettivi del programma annuale di gestione;
 - c) il comportamento organizzativo;
 - d) l'apporto personale specifico.
3. I criteri e i parametri di valutazione sono quelli previsti dal contratto di lavoro dei dirigenti.
4. La valutazione del Direttore spetta al Presidente che si avvale di un nucleo nominato dal Consiglio. Detto nucleo è composto da esperti in tecniche di valutazione, esterni all'amministrazione.

Articolo 15 *Valutazione degli operatori*

1. L'azione amministrativa degli operatori dell'Ente è sottoposta a valutazioni annuali precedenti temporalmente la valutazione del direttore ai fini dell'attribuzione del trattamento economico di risultato nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legislazione e dal contratto collettivo.
2. La valutazione è incentrata: sulla effettiva realizzazione dei progetti obiettivi assegnati a ciascuna struttura; oltre che, considerata la congruità delle risorse personali e materiali assegnate alla singola funzione, dei seguenti parametri:
 - a) tempi medi impiegati nella conclusione dei procedimenti;
 - b) rispetto delle leggi e dei regolamenti nell'azione amministrativa;
 - c) rapporti col personale assegnato alla struttura;
 - d) capacità di utilizzo dei supporti informatici;
 - e) rapporti con l'utenza;
 - f) capacità organizzativa;
 - g) apporto personale specifico.
3. I criteri e i parametri di valutazione, su proposta del Direttore, sono deliberati dal Consiglio Direttivo, avendo riguardo, con gli opportuni adattamenti, a quelli previsti dal contratto di lavoro.
4. La valutazione spetta al Direttore dell'Ente che si può avvalere del Nucleo di cui al precedente art.14.

Titolo VI **Norma finale**

Articolo 16

Norma finale

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta è tenuta a riferire al Consiglio ed alle OO.SS. sulla sua attuazione, anche proponendo eventuali conseguenti modifiche.
